



COMUNE DI
CORTONA

Cortona 27.12.2022

Prot. n. 42407

Alla Consigliera Comunale
Gruppo Consiliare PD – Insieme per Cortona
Vanessa BIGLIAZZI

S E D E

OGGETTO: Riscontro ad interrogazione avente per oggetto l'assunzione di operaio polivalente addetto alla manutenzione da parte di Cortona Sviluppo -

In riferimento all'Interrogazione presentata in sede consiliare in data 22.09.2021, dalla Consigliera Vanessa Bigliuzzi del Gruppo PD – Insieme per Cortona, avente ad oggetto ***Chiarimenti in merito alla gestione dell'assunzione del vincitore del concorso di operaio polivalente addetto alla manutenzione da parte della Cortona Sviluppo Srl***, si esplicita quanto di seguito.

E' opportuno soffermarsi preliminarmente sulla natura e la qualificazione giuridica della Società ai fini di una compiuta risposta ai quesiti formulati.

La Cortona Sviluppo Srl è una società interamente partecipata dal Comune di Cortona ed ascrivibile al modello dell' *in house*. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con Dlgs n. 175 del 2016, è fondato sul criterio ermeneutico generale per cui alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato, salve le deroghe espressamente previste dallo stesso testo unico. Quanto sopra è sancito dall'art. 1, comma 3, del T.U. a norma del quale: *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*

L'art. 19 del Testo unico – in coerenza con detto criterio generale – precisa che, salve le deroghe previste dallo stesso T.U., ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni di cui al capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

In buona sostanza, una volta insorto, il rapporto di lavoro alle dipendenze di una società a controllo pubblico è disciplinato dalle comuni fonti del lavoro subordinato nell'impresa.

Venendo al caso di specie, la Cortona Sviluppo Srl ha correttamente instaurato il rapporto di lavoro a seguito di una corretta procedura di reclutamento del personale, dopodichè la disciplina lavoristica applicabile al rapporto di lavoro instaurato è indubitabilmente quella privatistica.

Premesso quanto sopra, in relazione ai quesiti formulati, si rappresenta quanto di seguito:

1. Il rapporto di lavoro si è costituito in data 13.07.2021 a seguito di lettera di assunzione a tempo indeterminato, con qualifica di Operaio part time addetto alle manutenzioni con inquadramento nel livello 5° del CCNL "Aziende del Terziario – Distribuzione e servizi". Detto rapporto si è risolto in data 13.09.2021 per mancato superamento del periodo di prova. Il recesso datoriale è stato esercitato in linea con quanto previsto dal contratto individuale di

lavoro e dalla contrattazione collettiva di riferimento, nonché con quanto previsto dall'art. 2096 c.c.

2. In ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro ed in attuazione dell'art. 15 dell'atto costitutivo della Società – a norma del quale *“L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione provvedono con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società”* - la Cortona Sviluppo Srl non aveva alcun obbligo informativo nei confronti del Comune di Cortona in merito all'esercizio del diritto di recesso, né quest'ultimo era subordinato ad autorizzazione da parte del Socio unico, né oggetto di controllo analogo.
3. In merito al terzo quesito e cioè *se la Società si avvarrà della medesima graduatoria per la sostituzione del primo in graduatoria chiamando in servizio il soggetto che si è collocato al secondo posto*, si esplicita che l'Ente non dispone di tale informazione che attiene, per le motivazioni espresse sopra, a scelte prettamente aziendalistiche. A scopo esclusivamente informativo, si richiama la sentenza n. 1371 del 28 febbraio 2022 del Tar per la Campania che ritiene legittimo il comportamento di una società partecipata escludendo che questa sia obbligata ad attingere, al fine di procedere a nuove assunzioni, all'elenco dei candidati ritenuti idonei sulla base di un precedente avviso. I giudici partenopei rilevano, infatti, l'ampia discrezionalità di cui godono le società partecipate riguardo alle modalità di selezione del personale, discrezionalità che incontra il suo limite nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Tale discrezionalità si giustifica con la mutevolezza delle dinamiche imprenditoriali, tipiche anche di un ente giuridico privato benché partecipato da un soggetto pubblico, dinamiche che non possono essere condizionate da parametri eccessivamente rigidi e precostituiti.
4. In merito al quarto quesito, si rappresenta che il Dipendente ha impugnato il recesso datoriale dinanzi al Giudice del Lavoro di Arezzo e che in sede processuale la Cortona Sviluppo ha ampiamente argomentato in merito alla legittimità del proprio operato. La vicenda si è conclusa in sede conciliativa, con accettazione e rinuncia del Dipendente all'impugnazione del licenziamento a fronte del riconoscimento di una piccola somma a titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno da parte della Cortona Sviluppo delle avverse pretese.
5. Circa la richiesta di accesso agli atti inserita al quinto punto dell'Interrogazione, si consegna alla Consigliere Bigliuzzi Vanessa, estensore dell'interrogazione, la lettera di licenziamento datoriale per gli usi e nei limiti consentiti dalla legge.

Cordiali saluti.

IL SINDACO

Luciano Meoni

